

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COLLEGAMENTI - ONLUS"**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "Collegamenti - ONLUS", e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma, viale Regina Margherita n. 239 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"COLLEGAMENTI - ONLUS" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione potrà svolgere solo ed esclusivamente le attività di:

- 1) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria ed Educativa;
- 2) Formazione;
- 3) Beneficenza.

Maddalena Fina

Flavia P.

Im. Pdo. C...
[Signature]

L'Associazione, nell'operare senza fini di speculazione privata e senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini; in particolare l'associazione rivolge la propria attività a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche ed intende:

- a. promuovere l'inserimento nel tessuto sociale di persone svantaggiate, a causa di situazioni di disagio psichico, attraverso la realizzazione di e/o il sostegno a iniziative e progetti di carattere socio-sanitario, sia in autonomia che con il sostegno di realtà associative;
- b. intervenire affinché nell'organizzazione sociale, culturale e sportiva del territorio i soggetti affetti da patologie psichiche non siano discriminati, ma trovino una stimolazione favorevole al loro inserimento;
- c. realizzare e sostenere progetti di prevenzione del disagio psichico e della riabilitazione anche attraverso il coinvolgimento delle risorse formali e informali del territorio;
- d. attivarsi per valorizzare le risorse della comunità locale e della cittadinanza al fine di costruire, ricostruire e potenziare il tessuto affettivo, relazionale e sociale dei cittadini affetti da malattia mentale e di facilitarne il percorso terapeutico riabilitativo;
- e. tutelare e garantire i diritti civili delle persone svantaggiate operando per il superamento delle situazioni che producono emarginazione e fenomeni di stigmatizzazione.

Per la realizzazione dei propri fini, l'associazione COLLEGAMENTI - ONLUS si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. realizzare e/o sostenere forme di servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;
- b. organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc.) rivolti a persone con svantaggio di tipo psichico;
- c. sostenere e gestire tutte le forme di sostegno socio-lavorative a beneficio di persone con svantaggio psichico e delle loro famiglie, quali, ad esempio, tutoraggio lavorativo e corsi di formazione-lavoro;
- d. programmare e gestire forme di animazione sociale - culturale - educativa territoriale in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità;
- e. realizzare e distribuire pubblicazioni che mettano in luce, a mezzo stampa o ad altre forme di comunicazione multimediale, le attività dell'associazione, i metodi e le buone prassi utilizzate;

Per il raggiungimento di detti scopi l'associazione COLLEGAMENTI - ONLUS si avvarrà dell'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale, familiari di persone con patologie psichiche, persone interessate al tema della salute mentale, cittadini che operano nel territorio.

L'associazione inoltre si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione per realizzare gli scopi associativi, non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla

Maddalena Jauer
Flora Piv

Giuseppe Piv
Paolo Piv

vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando la propria attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- 1) Decesso.
- 2) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- 3) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- 4) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali fondi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

Maddalena Fano
Federico Pini

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima o unitaria struttura, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il collegio dei Revisori (eventuale);
- d) il presidente.

Ai componenti del consiglio direttivo potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati, e le deliberazioni prese, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci.

Maddalena Jona
Flavia Pr

[Signature]
[Signature]

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano, a mezzo fax e posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Maddalena Jure
F. P. B.

M. A. J.
F. P. B.

2007

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

Missobolene fare
T. C. P. H.

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
 - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
 - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
 - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
- Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
- Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei revisori. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri, il collegio dei revisori è determinato dal consiglio direttivo.

Ai componenti del collegio dei revisori potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME FINALI

Articolo 24

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Articolo 25

Maddalena Fane
Heine P.

Luigi B. S. T.
[Signature]

I soci fondatori sono:

- 1) Flavia Piperno - consigliere - nata a Roma il 21 aprile 1976 e residente a Roma in viale Regina Margherita n. 239, Professione: Ricercatrice. C.F. PPR FLV 76 D61 H501I;
- 2) Maddalena Gana – tesoriere - nata a Roma il 23 aprile 1977 e residente a Roma in via Gioberti n. 54, Professione: Insegnante Yoga. C.F. GNAMD77D63H501;
- 3) Gian Paolo Parenti – presidente - nato a Roma il 20 marzo 1971 e residente a Roma in viale Regina Margherita n. 239, Professione: Educatore Professionale. C.F. PRN GPL 71C20 H501C;
- 4) Giordano Giorgi – segretario - nato a Jesi (AN) il 24 marzo 1972 e residente a Roma in via Gioberti n. 54, Professione: Libera Professione. C.F. GRG GDN 72C24 E388Q.

Maddalena Gana
Flavia Piperno

Giordano Giorgi
Gian Paolo Parenti